

## Circolazione in Airside – Esposizione ACA

<b>Emessa da:</b>	<b>PH Movimento</b>
<b>Volume DDS:</b>	<b>2 – Circolazione in Airside</b>
<b>Rif. Par.:</b>	<b>2.2.3-2.6.10</b>

*Il paragrafo 2.2.3 si modifica come segue.  
(testo aggiunto evidenziato in grigio)*

**2.2.3** Ogni mezzo e attrezzatura circolante dovrà essere dotato di una autorizzazione alla circolazione in Airside (ACA) che deve essere esposta\* e visibile sul parabrezza o in altri punti idonei dei mezzi/attrezzature, ad eccezione dei carrelli per i quali le ACA saranno custodite ed esibite a seguito di verifiche da parte degli Enti di Stato e del Gestore e, ove previsto, l’LPM (Lasciapassare Permessi Mezzi in Airside) dovrà essere sempre esposto e visibile sul parabrezza o in altri punti idonei dei mezzi.

\*Sarà possibile esporre una copia leggibile dell’ACA, assicurando l’idonea conservazione, gestione e reperibilità dell’originale, e strutturando un processo di stampa e aggiornamento che garantisca la continua validità dell’ACA, o copia di essa, esposta.

**2.6.10** I veicoli, per circolare in Airside, devono essere muniti di ACA e, ove previsto, di LPM, entrambi sempre esposti sul veicolo.

**Applicabilità:** per consentire le società di revisionare le proprie procedure interne ed esibire gli ACA su mezzi ove non già previsti, la disposizione aggiornata sarà effettiva dal 1° gennaio 2024.